

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.20 DICEMBRE 2017
TRIMESTRALE



STUDIO 3A
DAVID VIORE AI DIRITTI

● IL DIRITTO A VIVERE IN UN AMBIENTE PRIVO DI IMMISSIONI ERA GIÀ UNA CONQUISTA DELL'EPOCA ROMANA

● LA MANUTENZIONE STRADALE È UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

● **Partecipazione ai grandi eventi e allarme terrorismo: chi è tenuto a garantire la nostra sicurezza**

A monte di una manifestazione di massa vi sono norme rigide e stringenti che le istituzioni e i promotori devono far applicare





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ermes Trovò, Alice Righi
e Andrea Milanesi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi
e Andrea Milanesi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
23.11.2017

**REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015**

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Gli eventi devono essere "grandi"
anche nella sicurezza



P2

**Il diritto a vivere in un ambiente
privo di immissioni era già una
conquista dell'epoca romana**
La normativa europea più recente
riguardante l'inquinamento acustico si
richiama a principi assodati due millenni fa



P10

**Partecipazione ai grandi eventi
e allarme terrorismo: chi è tenuto
a garantire la nostra sicurezza**
A monte di una manifestazione di massa
vi sono norme rigide e stringenti che le
istituzioni e i promotori devono far applicare



P18

**La manutenzione stradale è
un elemento imprescindibile
per la sicurezza della circolazione**
Ma anche i cantieri stessi possono
rappresentare un pericolo se non
debitamente segnalati

Studio 3A
**breaking
news**

P26

PUBBLICAZIONI
**Le basi del processo nel nuovo
volume di 3A Edizioni**
È dedicato alle indagini preliminari e alla
gestione dei sinistri complessi il terzo
libro di Studio3A scritto dalla dott.ssa
Francesca Boscolo e dall'Avv. Oddo Ferro

P28

SERVIZI
**Un imballaggio cade dallo scaffale
di un supermercato uccidendo
una bimba di nemmeno due anni**
Tutta la competenza, la decisione e la
sensibilità di Studio3A nella tragedia
che ha commosso la Sardegna

P31

LA STRUTTURA
La nuova sede di Cagliari

P32

SOCIALE
**"Basta vittime sulla statale 106"
e Studio3A insieme per fermare
la strage sulla "strada della morte"**
La convenzione si propone anche di dare
modo all'Associazione di costituirsi parte
civile. E parte anche una nuova "app"

P33

CONVEGNI
**Studio3A a Taranto per il caso ILVA:
anche l'angoscia va riconosciuta**

**Oltre cento professionisti al
convegno di Studio3A a Bologna**

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio3A e i suoi assistiti rispondono

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

**La solidità di un gruppo
per dare valore ai diritti**

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...



EDITORIALE

dirittoetutela



GLI EVENTI DEVONO ESSERE "GRANDI" ANCHE NELLA SICUREZZA

L'organizzazione di un grande evento o di una manifestazione con un certo afflusso di persone non va presa alla leggera. Il "giro di vite" operato dal Ministero degli Interni sull'onda dell'allarme terrorismo e dei fatti di piazza San Carlo, a Torino, peraltro legati alla psicosi attentati, è intervenuto su un problema in realtà annoso: quello, più in generale, delle misure di sicurezza garantite in queste circostanze. In Italia si è già assistito ad occasioni di festa, sport e spettacolo trasformatesi in tragedia a causa di gravi incidenti che hanno coinvolto il personale - spesso volontari - impegnato nel loro allestimento, ma anche il pubblico. Come dimenticare la strage del 2010 nelle cucine della sagra del pesce e del cinghiale di San Germano Vercellese, dove l'esplosione di una bombola di gpl uccise cinque persone e ne ferì gravemente sette, o il disastro del 2014 alla "Festa dei Omeni" di Refrontolo, nel Trevigiano, con quattro vittime travolte dall'esonazione di un fiume? Casi che non hanno a che fare con la minaccia terroristica ma nei quali sono comunque decedute diverse persone e che non si possono liquidare come fatalità: a - quanto meno - concausare buona parte di questi drammi sono state le falle nella sicurezza, tant'è che sono stati indagati, e anche condannati, gli organizzatori e gli amministratori o funzionari pubblici che hanno rilasciato i permessi.

Le nuove imposizioni possono sembrare "esagerate", si vedano i blocchi di cemento con cui si è costretti a "blindare" anche le fiere paesane per scongiurare il rischio dei camion lanciati sulla folla. Così come è comprensibile l'amarazza per le diverse manifestazioni storiche cancellate per l'impossibilità di adeguarsi in tempo alle nuove e improrogabili disposizioni, e come siamo tutti d'accordo che non possiamo permettere ai terroristi di cambiare le nostre abitudini e che i vari Enti non possono abbandonare a se stessi coloro che, spesso per puro spirito di servizio, si prodigano per offrire alle loro comunità e al pubblico una sagra, un concerto o un appuntamento sportivo, ma devono mettere in campo attività formative e di supporto tecnico-burocratico. Detto ciò, però, le nuove regole su safety e security per la salvaguardia e l'incolumità delle persone hanno il merito di richiamare il principio generale che l'approccio e la gestione delle manifestazioni non vanno fatti con superficialità. Si tratta di precauzioni imprescindibili non solo per contrastare il terrorismo islamico e possibili attentati, ma anche per evitare qualsiasi pericolo potenzialmente insito in queste occasioni e che può arrivare anche da incendi accidentali, fughe di gas, crolli di strutture, etc. Bisogna entrare nell'ottica che occorre diventare "professionisti" degli eventi pubblici. I piani di emergenza ed evacuazione, la presenza di operatori formati con compiti specifici, la realizzazione a regola d'arte dell'impiantistica, che va certificata da tecnici abilitati, i ferrei controlli da parte dei Comuni e degli altri Enti preposti, per citare alcuni punti del quadro normativo, sono un sacrificio necessario per la sicurezza di tutti e per contenere al massimo il rischio di qualsiasi tipo di incidente, con il suo tragico bilancio di vittime o feriti, di famiglie distrutte dal dolore per la perdita dei propri cari, di lunghi processi per stabilire le responsabilità, di infinite battaglie per ottenere un risarcimento di fronte a rimpalli di colpe e a coperture assicurative insufficienti se non assenti.

Dott. Ermes Trovò



IL DIRITTO A VIVERE IN UN AMBIENTE PRIVO DI IMMISSIONI ERA GIÀ UNA CONQUISTA DELL'EPOCA ROMANA

La normativa europea più recente riguardante l'inquinamento acustico si richiama a principi assodati due millenni fa

IL DANNO ACUSTICO VA RISARCITO ANCHE IN ASSENZA DI LESIONI BIOLOGICHE

I contenuti dell'articolo 844 del Codice Civile e le recenti sentenze della Cassazione in materia di tollerabilità

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, III Sez. civile,
n. 26899 15/10/2014

IL TERREMOTO QUOTIDIANO DI UNA CAVA DI MARMO

Un'intera contrada nel Vicentino ostaggio dell'attività estrattiva: intrapresa intanto la causa contro l'impresa per il disagio da rumore

IL DANNO ACUSTICO VA RISARCITO ANCHE IN ASSENZA DI LESIONI BIOLOGICHE

I CONTENUTI DELL'ARTICOLO 844 DEL CODICE CIVILE E LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI TOLLERABILITÀ

Il divieto di immissioni, com'è noto, si inquadra nell'ambito della regolamentazione giuridica dei rapporti di vicinato.

Il principio generale che governa la materia risale all'età dei Severi, nel periodo imperiale di Roma, e all'acuta intuizione del giureconsulto Ulpiano che preconizzava il diritto di ciascuno di fare ciò che desidera nel proprio immobile, purché non immetta alcunché nella proprietà altrui. Sebbene tale divieto appaia di natura assoluta, la lettura completa del brano ulpiano e della minuziosa casistica illustrata nei Digesti giustiniane, e risalente alle controversie giurisprudenziali classiche, dimostra che sul finire del Principato si era già individuato il criterio di normale tollerabilità, adottato anche ai giorni nostri (art. 844 Codice Civile).

Muovendo da tale presupposto storico, un corretto inquadramento del risarcimento del danno da inquinamento acustico deve incentrarsi sulla disamina dei pronunciamenti della Corte di Strasburgo in tema di violazione della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, ed in particolare sotto il profilo del rispetto del domicilio, della vita privata e della vita in generale.

A prescindere dalle singole normative adottate da ciascuno Stato membro in merito alla tutela dell'ambiente, infatti, l'obbligo positivo che incombe sul legislatore nazionale di assicurare ai cittadini un contesto di vita salubre e privo di insidie per l'integrità psico-fisica dell'individuo si trova per la prima volta timidamente affermato, sotto l'aspetto del rispetto della qualità della vita e delle gioie del focolare, nel caso *Powell et Rainer contro Regno Unito* (sentenza del 21 febbraio 1990), concernente ipotesi di inquinamento acustico dovuto al traffico dell'aeroporto di Heathrow.

Ma è a partire dalle sentenze nei casi *Lopez Ostra contro*

Spagna (6 dicembre 1994) e *Guerra contro Italia* (19 febbraio 1998), entrambe adottate all'unanimità, che la Corte di Strasburgo segna il passaggio dalla protezione del domicilio, intesa quale sfera rilevante della sicurezza e del benessere personale, alla tutela affettiva del più generale diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il riconoscimento dell'esistenza di un diritto individuale ad un ambiente calmo, esente da inquinamento e rispettoso della salute. In quest'ambito, va ricordato che nel nostro ordinamento sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa: da una parte il regime amministrativo deputato alla Pubblica Amministrazione (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e, dall'altro, i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di





fondamento costituzionale e comunitario. Secondo il maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, l'eventuale rispetto, da parte del soggetto a cui vengono imputate immissioni acustiche intollerabili, della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non fa venir meno la possibilità che esso possa esser ritenuto responsabile sotto il profilo civilistico, in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c. La Corte ha avuto infatti più volte modo di affermare che, nell'ambito non già della tutela della quiete pubblica ovvero del rapporto tra privati e P.A., bensì dei rapporti tra privati, l'osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni (v. Cass. n. 8474 del 2015), trattandosi di fattispecie che deve essere vagliata secondo l'ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell'art.

844 cit., nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica. È stato in proposito affermato (Cass. n. 1151 del 2003; Cass. n. 1418 del 2006; Cass. n. 939 del 2011; Cass. n. 17051 del 2011 e, più recentemente, in materia di rumorosità da sorvolo aereo, Cass. n. 15233 del 2014) che, in tema di immissioni - mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità -, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.. E, inoltre, che alla

materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non è applicabile la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cosiddetti verticali fra privati e la P.A., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Ancora, che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta.

Viene altresì ribadito che la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde – nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà – alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.

Tale principio parrebbe abrogato e superato dall'art. 6 ter inserito dalla legge di conversione 27.2.2009, n. 13 nel testo del Decreto Legge 30.12.2008 n. 208, che così recita:

"Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso". Sembrerebbe, infatti, che in materia di immissioni ed emissioni acustiche, il legislatore abbia superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale ed i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sono semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal D.P.C.M. 19.11.1997.

Tuttavia, come già osservato da Cass. n. 8474 del 2015, valorizzando anche le affermazioni della Corte Costituzionale che si è già espressa sulla conformità della disciplina stessa ai principi costituzionali, alla norma deve necessariamente essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata, e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui "il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita" (Cass. n. 5564 dell'8 marzo 2010).

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 103 del 2011 con la quale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, ha affermato proprio che

dal solo dettato dell'art. 6 ter cit. non può aprioristicamente evincersi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., senza prima tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità. Aggiunge poi che all'assai generica locuzione "sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso", contenuta nella norma in esame, non debba necessariamente riconoscersi una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni. Nell'identificare il significato della norma e nel vagliare l'eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, il giudice delle leggi segnala come non si possa prescindere dal criterio guida della protezione del diritto alla salute nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare, imposto dall'art. 8 Cedue; sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione, così come imposto dall'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6 ter prevede che continui ad essere applicata. Inquadrate l'ambito di operatività del concetto di inquinamento acustico, riconducibile ad ipotesi di intollerabili immissioni sonore, deve, infine, valutarsi la natura dei danni risarcibili, in particolare qualora, a causa dell'inquinamento acustico patito, il soggetto passivo non abbia sviluppato una patologia accertabile da Ctu medica.

Com'è noto, a partire dalle autorevoli sentenze di S. Martino la Corte di Cassazione ha inteso ridisegnare l'arca del danno non patrimoniale risarcibile espungendone sia i pregiudizi inconsistenti che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito, pur non potendo assurgere a lesioni meritevoli di tutela, che le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno.

Tuttavia, da ciò non si può far automaticamente discendere la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute, ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari), con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute, quali la lesione di interessi costituzionalmente protetti, come l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia.

Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la Corte di Cassazione ha più volte affermato già in passato che, pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875 del 2009),

ovvero che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (v. Cass. n. 26899 del 2014).

Senza dimenticare che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno di quelli protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia.

A seguito della c.d. "comunitarizzazione" della Cedu, conseguente all'approvazione del trattato di Lisbona da parte del nostro Paese, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni dovrà pertanto conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione. In ragione di tale, nuova prospettiva giuridica di riferimento, esaurientemente richiamata da Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 luglio - 16 ottobre 2015, n. 20927 Presidente Salmé - Relatore Rubino, esce rafforzata dal fondamento normativo costituito dall'art. 8 Cedu la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.

Avv. Marco Frigo
Foro di Padova

LA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ. CIVILE N. 26899 DEL 15.10.2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12295/2011 proposto da:

CIRCOLO FRATELLANZA E PACE SOCIETA' COOPERATIVA
ARL (omissis) in persona del Presidente F.V.,
BARICENTRO SRL IN LIQUIDAZIONE (omissis) in persona del
liquidatore G. A.,

elettivamente domiciliate in ROMA (omissis) presso lo studio
dell'avvocato ERMELINDA COSENZA e CRISTINA
CHIANELLO, rappresentate e difese dagli avvocati
DOMENICO PETRICONE, PATRIZIA CASTIGLIONI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -

contro
C.R., Z.M., Za.Mo., M. C., S.C., Co.Ma.;
- intimati -

avverso la sentenza n. 3071/2010 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 12/11/2010, R.G.N. 3499/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato DOMENICO PETRICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per
l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due atti di citazione notificati il 19 gennaio 2004 ed il 3
marzo 2004 - che facevano seguito ad altrettanti ricorsi per
provvedimento di urgenza - C.R., Z.M., M.C., S.C., Co.Ma.,
Za.Mo. ed Mo.EIAn. hanno convenuto davanti al Tribunale
di Milano - sez. dist. di Legnano, il Circolo Fratellanza e
Pace, avente sede nell'immobile adiacente a quello da essi
occupato, e la s.r.l. il Baricentro, che svolgeva attività di
Piano-Bar e cabaret quale affittuaria dell'azienda-Bar al
servizio del Circolo, chiedendo che venisse accertata
l'intollerabilità delle immissioni di rumore (schiamazzi e
diffusione di musica ad alto volume fino a notte inoltrata);

che venisse inibita la prosecuzione dell'attività di disturbo e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, alla salute ed esistenziale, ad essi provocati.

Le convenute hanno resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto con sentenza n. 130/2007, condannando le stesse ad eseguire le opere di insonorizzazione disposte dal CTU; ad uniformarsi agli orari di chiusura dei locali ed a pagare a ciascuno dei convenuti la somma di Euro 6.500,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di causa (previa devalutazione alla data degli illeciti).

Proposto appello dalle soccombenti, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 20 ottobre - 12 novembre 2010 n. 3071, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico delle appellanti le spese processuali.

Queste ultime propongono due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., sul rilievo che la Corte di appello le ha condannate al risarcimento dei danni sulla base del solo accertamento dell'effettiva sussistenza di immissioni intollerabili, senza previamente accertare se da tali immissioni siano effettivamente derivati alle intimiste danni risarcibili, così ravvisando sostanzialmente i danni non patrimoniali in re ipsa, in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale per cui anche i danni morali ed esistenziali debbono rigorosamente essere dimostrati nella loro consistenza ed entità, per dare diritto al risarcimento.

Con il secondo motivo denunciano omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè sulla circostanza da esse dedotta nelle difese che è stata liquidata ad ognuno dei danneggiati una somma uguale, senza tenere conto della disparità di situazioni ad essi facenti capo, trattandosi di quattro donne e due uomini, di età diverse e con diversa vita lavorativa o pensionistica e diverse peculiarità caratteriali, esistenziali e relazionali (abitudini, orari, sensibilità, ecc.). Al contrario avrebbero dovuto essere dimostrate dalle parti, ed accertate dai giudicanti, le effettive ripercussioni esistenziali delle immissioni di rumore.

2. - I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, non sono fondati.

2.1. - La sentenza impugnata ha accertato l'esistenza dei danni sulla base di elementi presuntivi. Ha cioè ritenuto che le immissioni sonore "clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità (come accertato dalla ASL e successivamente tramite CTU)" si sono prodotte per

almeno tre anni nelle abitazioni degli attori, in ore serali e notturne, determinando "una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti...., quali in particolare il diritto al riposo notturno, inevitabilmente pregiudicato (se non addirittura impedito) dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi..." (sentenza impugnata, p. 7-8).

La Corte ha accertato altresì - con valutazione in fatto, non suscettibile di riesame in questa sede - che l'entità del danno non è da ritenere futile, né è consistita "in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità", così uniformandosi ai principi più volte enunciati da questa Corte in materia (cfr. fra tutte, Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972; Cass. civ. Sez. 3, n. 20684/2009).

La giurisprudenza citata in contrario dalle ricorrenti (Cass. civ. Sez. 3, 10 dicembre 2009 n. 25820) circa la necessità di fornire la prova specifica del danno da immissioni sonore, non è in termini poiché si riferisce ai casi in cui il danneggiato faccia valere un vero e proprio danno alla salute, cioè un danno biologico, calcolabile in punti di invalidità e risarcibile in termini particolarmente rigorosi, sulla base di specifiche tabelle. Nella specie i danneggiati non hanno dedotto di avere subito un tal tipo di danno. Hanno invece dedotto l'indebito, grave pregiudizio arrecato per almeno tre anni al riposo notturno, alla serenità e all'equilibrio della mente, ed alla vivibilità delle loro case, condizioni tutte che il rumore e il frastuono protraentisi per ore mettono seriamente e ingiustamente a repentaglio e di cui può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

2.2. - Quanto all'omessa considerazione delle situazioni personali, la valutazione equitativa della Corte di merito ha avuto palesemente riguardo al danno minimo ipotizzabile per ciascuno dei danneggiati, considerato che la sofferenza e l'insonnia provocati dalla musica a tutto volume possono ritenersi comuni a tutti (salvo a coloro che siano affetti da sordità). Ma la predetta patologia, così come le peculiari situazioni od insensibilità personali idonee a giustificare la diminuzione del risarcimento, avrebbero dovuto essere dimostrati dai danneggianti, trattandosi di circostanze che vengono invocate al fine di dimostrare l'insussistenza totale o parziale del danno.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014.

IL TERREMOTO QUOTIDIANO DI UNA CAVA DI MARMO

UN'INTERA CONTRADA NEL VICENTINO OSTAGGIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA: INTRAPRESA INTANTO LA CAUSA CONTRO L'IMPRESA PER IL DISAGIO DA RUMORE



Ormai da anni la vita di un quartiere tra i comuni di Cornedo e Valdagno, nel Vicentino, contrada Tommasoni, che si trova ai piedi di una collina meta in estate anche di turisti, è sconvolta da una cava di marmo, che incombe sulle loro teste e sui loro... timpani e che si sta divorando il colle.

La cava Grolla della ditta Faba Marmi di Alessandro Faedo opera da tempo in loco, ma la sua attività è cambiata come tipologia: ora si estrae graniglia e per ridurre in poltiglia il materiale si fanno esplodere delle mine con una certa frequenza, due-tre serie alla settimana: ciascun ciclo può arrivare a una decina e più di esplosioni. La normale vita di questo nucleo abitato è scandita da queste deflagrazioni: c'è persino una sirena ad avvisare dell'inizio dei "boti". Il risultato è un terremoto continuo, con boati che terrorizzano gli abitanti e movimenti tellurici che stanno aprendo profonde crepe nelle case, all'esterno e all'interno. Senza contare che in alcune occasioni sono anche piovuti dei massi fin nei giardini delle abitazioni sottostanti, distanti poche centinaia di metri, e si è sfiorata la tragedia.

Ma a questo vanno aggiunti i rumori, le polveri che si depositano ovunque e le preoccupazioni per la tenuta della collina dov'è incastonata la cava. Non essendo presente alcuna opera attiva preventiva di sostegno delle pareti più acclivi, c'è il timore che possano determinarsi crolli o ribaltamenti di porzioni delle pareti prospicienti all'abitato dei Tommasoni, posto alla base del versante, con conseguente pericolo per la stessa incolumità dei residenti.

Gli abitanti si sono mobilitati non solo per ottenere un risarcimento dei danni materiali subiti dalle loro proprietà e di

quelli esistenziali, ma anche per porre dei limiti in ordine alla sicurezza e alla tutela ambientale per quest'impattante attività. Finora, però, tutte le loro segnalazioni, istanze e denunce alle autorità competenti, Comune e Provincia in primis, per verificare le autorizzazioni e misurare le emissioni e le vibrazioni utilizzando metodi idonei - ad esempio, non limitandosi ai pianterreni delle case ma monitorando anche quelli superiori, dove i dati sono più indicativi, e posizionando i fessurimetri per periodi prolungati - non hanno prodotto grossi risultati. Idem le richieste al proprietario di adottare determinati accorgimenti per almeno limitare l'impatto delle lavorazioni, usando esplosivi diversi.

Non vi è però dubbio che gli Enti preposti non potranno ripetere la solita tiritera "è tutto in regola" circa la rumorosità, perché è pacifico che l'attività sfora i limiti acustici diurni consentiti. In passato lo aveva già comprovato l'Arpav, ma l'impresa se l'era cavata con una multa. Questa volta però, attraverso la società di patrocinatori stragiudiziali che assiste una buona parte delle famiglie, è stata effettuata un'altra capillare misurazione acustica in più punti di rilevamento e i risultati non ammettono discussioni: il superamento dei limiti permane ed anzi è aumentato.

Adesso, dunque, gli abitanti citeranno in causa l'impresa chiedendole i danni e di mettere la sordina, con ottime possibilità non solo di ottenere un congruo risarcimento ma anche che l'azienda, partendo dalla rumorosità, cominci finalmente a mettersi in regola contemperando le esigenze della produzione con quelle del diritto al quieto vivere e alla sicurezza.



PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI E ALLARME TERRORISMO: CHI È TENUTO A GARANTIRE LA NOSTRA SICUREZZA

A monte di una manifestazione di massa vi sono norme rigide e stringenti che le istituzioni e i promotori devono far applicare

LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INADEGUATA ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Quando può essere chiamata a rispondere dei danni alle cose e soprattutto alle persone

LA DIRETTIVA

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 555/oP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

UNA VITTIMA E OLTRE 1.500 FERITI PER UNA PARTITA DI CALCIO

La tragica notte di Torino sulla quale pesano le responsabilità degli organizzatori





LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INADEGUATA ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI QUANDO PUÒ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DANNI ALLE COSE E SOPRATTUTTO ALLE PERSONE

La celebrazione di una manifestazione pubblica - intesa come evento di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc., con prevedibile elevato afflusso di persone - implica l'adempimento da parte della Pubblica Amministrazione di molteplici compiti di natura organizzativa e gestionale, finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.

In particolare, con la circolare del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, inviata a tutti i soggetti preposti all'indomani dei gravi incidenti successi in piazza San Carlo, a Torino, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid trasmessa su maxischermo, il Ministero dell'Interno ha chiarito con precisione gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni che discendono dalle prescrizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 e dalle altre norme di legge e di regolamento di settore.

Secondo tale circolare, occorre, in primo luogo, che vengano adottate una serie di misure cosiddette di safety, vale a dire di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, che ricadono sui Comuni, sulle Prefetture, sui Vigili del Fuoco, sulle Aziende Sanitarie Locali. Più precisamente:

- a) verificare la capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- b) predisporre percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- c) predisporre piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- d) suddividere in settori l'area di affollamento, in relazione alla sua estensione con la previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;

- e) predisporre un piano di impiego di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- f) predisporre spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- g) predisporre spazi e servizi di supporto accessori;
- h) predisporre un adeguato servizio di emergenza sanitaria;
- i) installare un impianto di diffusione sonora e/o visiva per gli avvisi al pubblico;
- l) valutare con attenzione l'opportunità di vietare la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

Accanto a queste misure, ve ne sono altre, cosiddette di security, previste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sono di pertinenza delle forze di Polizia e che consistono, tra l'altro, in:

- a) realizzazione di sopralluoghi e verifiche, anche al fine di effettuare la ricognizione e la mappatura di eventuali sistemi di video sorveglianza;
- b) sensibilizzazione riguardo alle attività di prevenzione;
- c) previsioni di servizi di vigilanza e osservazione anche a largo raggio (si raccomanda attenzione anche in fase di deflusso del pubblico);
- d) individuazione di aree idonee per interventi di controllo al fine di impedire l'introduzione di oggetti pericolosi e atti a offendere;
- e) sensibilizzazione degli operatori affinché mantengano un elevato livello di attenzione.

Questa circolare pone l'adozione delle misure organizzative sopra descritte come condizione imprescindibile per lo svolgimento della pubblica manifestazione. Essa, infatti, afferma che "il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno avere luogo, significando che mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di safety".

Stabiliti quali sono i compiti della Pubblica Amministrazione, occorre esaminare quali siano le conseguenze della loro inosservanza sul piano risarcitorio. In altri termini, occorre domandarsi se la Pubblica Amministrazione possa essere chiamata a rispondere dei danni alle persone o alle cose verificatisi nel corso di una pubblica manifestazione. A tale interrogativo è possibile dare risposta affermativa, a condizione - ovviamente - che i danni lamentati siano direttamente riconducibili all'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, di (almeno) uno dei sopra descritti adempimenti finalizzati a garantire le misure di safety e di security.

Per esempio, qualora le amministrazioni preposte consentissero l'affluenza alla pubblica manifestazione di un numero di persone superiore alla capienza prevista per l'area di svolgimento dell'evento e, in conseguenza di tale abnorme afflusso, si verificasse il ferimento o il decesso di una o più persone, senza dubbio tali pubbliche amministrazioni

sarebbero chiamate a risarcire i danni derivanti dal predetto decesso o dal ferimento.

In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che "il Comune organizzatore di una manifestazione artistica è responsabile per le lesioni riportate da un avventore in conseguenza dell'accalcarsi degli spettatori presso la porta d'ingresso ad un auditorium, luogo di suo svolgimento, ove il sinistro sia prevedibile ed evitabile adottando idonee misure e cautele (quali transenne o presenza di personale incaricato), in relazione alle concrete circostanze del caso (costituite, nella specie, dalla aspettativa di un considerevole afflusso di pubblico in un luogo con gradini e scarsa illuminazione), salva la prova che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solo con l'impiego di mezzi straordinari, ovvero che il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo connotato da eccezionalità ed imprevedibilità tali da interrompere il nesso di causalità, facendo un uso anormale della cosa, così singolare, da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile. (Così statuendo, la Suprema Corte ha escluso che potesse ritenersi eccezionale ed imprevedibile il comportamento del danneggiato che, nonostante l'età matura, la non agevole situazione dei luoghi e la folla impaziente, non si era tenuto in disparte, ma aveva cercato di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo)" (Cassazione civile, sez. III, 06/10/2016, n. 19993; nello stesso senso v. anche Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, ud. 04/11/2011, n. 3951, in riferimento alla responsabilità dell'amministrazione comunale per le lesioni patite da una persona a causa del crollo del palco nel corso di una pubblica manifestazione canora, a causa dell'accalcarsi della folla).

Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere in relazione alla mancata vigilanza circa la vendita di bevande in bottiglie di vetro qualora, nel corso della pubblica manifestazione, si dovesse verificare il ferimento di persone a causa dei cocci di vetro sparsi sul selciato dell'area di svolgimento dell'evento, com'è successo a Torino.

In questo senso, le descritte condotte colpose della pubblica amministrazione, qualora produttive di un danno a cose o persone, assumerebbero certamente rilevanza sul piano della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Sotto altro profilo, non è possibile escludere che la condotta inadempiente della pubblica amministrazione possa essere ricondotta anche ad una forma di responsabilità contrattuale e, precisamente, ad una responsabilità da contatto sociale qualificato, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria si estenderebbe dai cinque anni previsti per l'azione extracontrattuale ai dieci anni previsti per quella contrattuale; e che il regime dell'onere della prova diverrebbe assai più vantaggioso per il danneggiato, in quanto spetterebbe alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare che il danno verificatosi a causa dell'inadempimento lamentato dal danneggiato stesso si è verificato per causa a lei non imputabile.

In questa prospettiva, la recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha confermato che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non si basa

sulla sussistenza o meno di un contratto, ma sulla violazione di un obbligo che, indipendentemente da una prestazione, si iscriva in una relazione giuridicamente vincolante tra due soggetti. Infatti, la responsabilità da contatto sociale qualificato prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, e sussiste qualora tra il danneggiato e il danneggiante vi sia una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali ulteriori rispetto al mero dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.

In particolare, con l'espressione "contatto sociale" si suole indicare un rapporto "sociale" caratterizzato dalla sussistenza, a carico di una delle parti del rapporto, di obblighi di protezione nei confronti dell'altra parte, e nella correlativa esistenza in quest'ultima dell'affidamento circa il corretto adempimento altrui dei predetti obblighi di protezione. Ricorrendo questi presupposti, la parte destinataria degli obblighi di protezione ha il diritto di esercitare una vera e propria pretesa circa l'esatto adempimento altrui a tali obblighi: il rapporto "sociale" esistente fra le parti diventa, dunque, fonte di obbligazioni fra le stesse, dando origine ad un vincolo di natura contrattuale.

La teoria del contatto sociale, oltre ad aver avuto larghissima applicazione in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, è stata impiegata, per esempio, anche per affermare la natura contrattuale della responsabilità dell'insegnante per le lesioni patite dall'allievo sottoposto alla sua sorveglianza. Si tratta, in entrambi i casi, di situazioni in cui il contatto sociale si caratterizza per la sussistenza di obblighi di protezione, dai quali scaturiscono specifiche obbligazioni di tutela dell'altrui incolumità che, se violate, determinano la responsabilità contrattuale del soggetto su cui gravano i predetti obblighi.

Analogamente, nel caso delle pubbliche manifestazioni, sussistono a carico della Pubblica Amministrazione (nelle sue varie articolazioni a seconda delle competenze) gli specifici obblighi organizzativi e gestionali richiamati nella circolare del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, la cui ratio risiede nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, da intendersi come la tutela dell'incolumità degli utenti della manifestazione e di tutti coloro che dovessero trovarsi nei pressi della medesima.

Tali obblighi hanno una inequivocabile finalità protettiva dell'altrui incolumità e, come tali, si inseriscono in un rapporto sociale in cui i soggetti beneficiari di tale protezione ripongono il proprio affidamento circa il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte della Pubblica Amministrazione. Ciò premesso, appare evidente che sussistono tutti i requisiti per poter configurare un vero e proprio contatto sociale fra Pubblica Amministrazione ed utenti della pubblica manifestazione, a cui consegue, in caso di danni derivanti dalla violazione degli obblighi di protezione gravanti sulla stessa Pubblica Amministrazione, la responsabilità contrattuale di quest'ultima.

Avv. Giulio Vinciguerra
Foro di Torino

LA DIRETTIVA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA

PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE N.

555/OP/0001991/2017/1

DEL 07/06/2017



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

Roma, 7 giugno 2017

- Prefetti Repubblica
- Commissari Governo
- Presidente Regione Valle d'Aosta
- Questori Repubblica

E, per conoscenza [...]

NR. 555/OP/0001991/2017/1

I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

In tale ambito, per quanto riguarda le misure attinenti la safety - facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali le commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco, del centro operativo comunale (C.o.c.), del centro operativo misto (C.o.m.) e del centro coordinamento soccorsi (C.c.s.) - dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di

libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di polizia;

- percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di alloggiamento in forma ordinata;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
- spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
- previsione a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria di un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

In tal senso, dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di svolgimento delle iniziative programmate, per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e l'individuazione delle c.d. vulnerabilità, ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali, da parte delle amministrazioni, società o enti pubblici o privati competenti.

A tali condizioni di safety dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi - security - a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo i seguenti criteri:

- sviluppo di una mirata attività informativa, finalizzata all'attuale valutazione della minaccia, per la predisposizione di un efficace dispositivo di o.p. (ordine pubblico, ndr);
- realizzazione di puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte, allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse allo svolgi-

mento dell'evento, nonché effettuare la ricognizione e la mappatura di sistemi di video sorveglianza presenti nelle zone interessate, anche ai fini di procedere ad un eventuale collegamento con la sala operativa delle questure;

- adeguata sensibilizzazione delle attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;
- previsione di attenti servizi di vigilanza ed osservazione, anche a largo raggio, presso le aree e gli itinerari di interesse, al fine di cogliere e circoscrivere per tempo ogni possibile segnale di pericolo o minaccia, per l'adozione di misure di contrasto. A tal proposito, si raccomanda la massima attenzione non solo nella fase di afflusso ma anche in quella di deflusso del pubblico dall'area interessata e lungo gli itinerari, mediante opportuna rimodulazione dei servizi di controllo e dei nuclei di pronto impiego, sensibilizzando adeguatamente tutto il personale operante;
- previsione di un'adeguata protezione delle aree interessate dall'evento, mediante attenti controlli con frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie, mediante l'ausilio di personale specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche;
- individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando altresì l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;
- opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi, affinché mantengano un elevato e costante livello di attenzione, con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

Nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento.

In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso degli operatori di polizia locale, secondo modelli di "prevenzione collaborativa" per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e di security necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno aver luogo, significando che mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety.

Si rassegna quanto sopra alla particolare attenzione delle ss.ll. nel comune obiettivo di realizzare omogenee procedure e modelli unitari di intervento, per innalzare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale.

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
GABRIELLI**

UNA VITTIMA E OLTRE 1.500 FERITI PER UNA PARTITA DI CALCIO

LA TRAGICA NOTTE DI TORINO SULLA QUALE PESANO LE RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI

Doveva essere una notte di festa, il 3 giugno in piazza San Carlo a Torino, ma è finita in tragedia, e non perché la Juventus ha perso la coppa. Quella sera oltre trentamila tifosi bianconeri giunti da tutt'Italia erano assiepati in uno dei luoghi simbolo della città per assistere alla finale di Champions tra la squadra del cuore e il Real Madrid dal maxischermo allestito per l'occasione. Ma a un certo punto è successo il finimondo. Lo scoppio di un grosso petardo, seguito dal boato per la caduta di un parapetto nel parcheggio sotterraneo, hanno ingenerato tra la folla la (falsa) credenza che si trattasse di un attentato, ed è stato il fuggi fuggi, con conseguenze drammatiche. Il bilancio a caldo parlava di 1.527 feriti accertati di cui otto gravissimi, tra cui un bambino calpestato dalla folla e la 38enne di Domodossola Erika Pioletti, che purtroppo pochi giorni dopo è spirata all'ospedale.

Rientrata l'emergenza, l'attenzione si è subito focalizzata sulle responsabilità, con le relative, accese polemiche, e con il consueto rimpallo, tra l'Amministrazione comunale di Torino e l'Ente di promozione turistica Turismo Torino, che ha organizzato l'evento su incarico del Comune. Sta di fatto che le varie indagini hanno evidenziato gravi mancanze e sottovalutazioni che hanno portato al disastro. Ad esempio, sui controlli, che tanto rigorosi non erano stati se è vero che, oltre a non aver intercettato i petardi, la piazza era piena di carretti che vendevano bottiglie nonostante i divieti: una circostanza tutt'altro che secondaria, molti sono finiti all'ospedale dopo essersi feriti sul lastricato disseminato di cocci di bottiglie. Per non parlare delle vie di fuga: in tanti avevano parcheggiato abusivamente dietro la piazza già dalla notte prima, i vigili li avevano multati ma non erano riusciti a rimuovere le auto per mancanza di carrattrezzi. Ora ci sono centinaia di persone pronte a fare causa per il risarcimento dei danni e non parliamo solo dei familiari della vittima e delle decine e decine di feriti più o meno gravi: ci sono anche coloro che lamentano gravi disagi psicologici in conseguenza della terribile esperienza. E qui si apre un ulteriore problema: il Comune di Torino non ha attivato una copertura assicurativa ad hoc per l'evento e Turismo Torino ha una sua assicurazione di responsabilità civile, il cui massimale, però, è di soli 6 milioni di euro, insufficienti per far fronte alle tante richieste che stanno arrivando. Una cosa è certa, la tragica notte di Torino ha segnato uno spartiacque per l'organizzazione e il modo di partecipare ai grandi eventi. I fatti di piazza San Carlo, unitamente al moltiplicarsi degli atti terroristici con la modalità dei camion lanciati sulla folla, ha spinto il Ministero dell'Interno a correre ai ripari con l'emanazione, il 7 giugno, di una nuova direttiva che impone tutta una serie di obblighi sulla safety (dispositivi e misure strutturali) e la security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) in capo agli organizzatori dei grandi eventi e alla Pubblica Amministrazione nei controlli.







LA MANUTENZIONE STRADALE È UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Ma anche i cantieri stessi possono rappresentare un pericolo se non debitamente segnalati

SICUREZZA E NORMATIVA DEI CANTIERI STRADALI

Le principali norme che obbligano la cantieristica a rapportarsi sempre con il contesto dell'area oggetto d'intervento, a garanzia di una circolazione fluida e sicura

LA LEGGE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D. M. 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

TRAVOLTO DA UN GROSSO ABETE A CAUSA DI UN TAGLIO SBAGLIATO E DI UN CANTIERE IMPROVVISATO

Sul tragico incidente costato la vita ad un pensionato bellunese ha pesato anche la totale inadeguatezza della segnaletica e delle delimitazioni dell'area di lavoro

SICUREZZA E NORMATIVA DEI CANTIERI STRADALI

LE PRINCIPALI NORME CHE OBBLIGANO LA CANTIERISTICA A RAPPORTARSI SEMPRE CON IL CONTESTO DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO, A GARANZIA DI UNA CIRCOLAZIONE FLUIDA E SICURA

L'attività di cantiere già dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori è considerata assai più pericolosa di quella in ambiente industriale, per via delle condizioni di lavoro e del tipo di attività soggette a continua evoluzione mano a mano che i lavori progrediscono.

Per questo motivo la gestione della sicurezza in cantiere nel Dlgs 81/08 è oggetto di una trattazione a parte, in cui particolare riguardo è posto all'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti e all'inibizione dell'accesso alle aree di lavoro ad estranei o a personale non correttamente attrezzato.

I cantieri stradali rappresentano, se possibile, una particolarità nella particolarità perché, data la loro natura, non possono essere completamente "isolati" dall'ambiente circostante con idonee recinzioni. Si presentano quindi problemi di sicurezza dovuti all'interazione tra attività di cantiere e traffico veicolare di due distinte nature:

- sicurezza passiva del personale impegnato in attività lavorativa;
- sicurezza attiva e passiva del traffico veicolare e pedonale.

Anche se l'esperienza di tutti i giorni ci restituisce l'immagine di una gestione spannometrica ed improvvisata dei problemi sopra citati, con soluzioni diverse e di differente efficacia da cantiere a cantiere, in realtà l'argomento è oggetto di una serie di normative tanto precise e dettagliate quanto, ahimè, spesso ignorate.

Più precisamente, ogni lavoro, opera o deposito che interagisca

con la circolazione stradale deve:

- essere autorizzato ex art 21 del Codice della Strada;
- essere conforme alle prescrizioni del CdS;
- garantire sicurezza e fluidità della circolazione;
- garantire la massima sicurezza ai lavoratori e agli utenti della strada.

Un punto cardine della normativa è l'apposizione di idonea segnaletica che, ai sensi del DM 10.07.2002, deve rendere immediatamente percepibile sia la presenza del cantiere, sia l'esatta situazione che il conducente si troverà ad affrontare, di giorno e di notte, sia infine guidarlo a comportarsi nel modo corretto, ed a tal fine deve rispettare criteri di:

adattamento: la segnaletica, pur all'interno dello schema guida generale, deve comunque essere adattata alla specifica situazione contingente, per rappresentarla nel migliore dei modi;

coerenza: riscontrare l'utilizzo di segnalazioni uguali in situazioni analoghe aiuta l'utente ad orientarsi e a comportarsi a sua volta in modo coerente e prevedibile. Inoltre, devono essere evitati nel modo più assoluto messaggi contraddittori, in particolare quelli forniti dalla sovrapposizione della segnaletica provvisoria a quella esistente. A tal fine, quest'ultima deve essere oscurata o rimossa;

credibilità: l'utente deve potersi fidare della segnaletica e di chi l'ha apposta. A tale scopo, è indispensabile che la situazione reale rispecchi quella rappresentata nei segnali e soprattutto le prescrizioni devono risultare giustificate. Trope volte accade, per esempio, che vengano arbitrariamente imposti limiti di velocità fantasiosi e troppo bassi per poter essere mantenuti (5 o 10 km/h) e/o i segnali non vengano rimossi a fine lavori o adeguati all'evolversi della situazione di fatto.

visibilità e leggibilità: forma, dimensioni, colori e simboli devono sempre essere quelli regolamentari e il loro stato di manutenzione deve essere buono. Si deve inoltre evitare l'eccessivo affollamento di segnali nello stesso punto, il loro uso improprio (cartelli rovesciati o modificati) ed una eccessiva variabilità della medesima prescrizione a breve intervalli.

Ma quali sono i criteri base che dovrebbero obbligatoriamente essere seguiti nella posa della segnaletica di cantiere?

Innanzitutto, va evidenziato che la normativa prevede prescrizioni differenti in funzione della durata prevista del cantiere, distinguendo tra cantieri di durata inferiore ai due giorni, inferiore ai sette giorni o superiore a quest'ultima soglia, in modo da rendere meno gravoso l'onere di modifica dei luoghi per le opere di breve durata ed i cantieri mobili, come di seguito vedremo nel dettaglio.

La segnaletica da apporre si suddivide in segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione. La fase di posa della segnaletica provvisoria è quella in cui maggiormente gli addetti si trovano esposti al rischio di collisione con gli autoveicoli in transito. E' quindi corretto che la normativa si occupi di questo aspetto, prescrivendo, oltre al generalizzato uso di vestiario ad alta visibilità conforme alla norma UNI EN 471 (DM 9.06.1995), precise modalità di posa e rimozione dei segnali, nonché l'obbligo di segnalazioni manuali (sbandieratore a terra) per evidenziare la presenza del personale in strada.

In tutti i casi la presenza del cantiere, di qualunque natura esso sia, va presegnalata e resa nota all'utente mediante l'apposizione alle due estremità del tratto interessato del cartello "lavori in corso", con indicazione dell'estesa del cantiere quando sia superiore a 100 metri. Questo dev'essere sempre il primo segnale che l'utente incontra, con sufficiente preavviso rispetto alla zona realmente oggetto di interventi, e deve obbligatoriamente essere munito di luce rossa fissa nelle ore notturne.

Al riguardo, va chiarito subito un punto controverso: la presenza e la funzionalità dei segnali visivi e luminosi prescritti dev'essere comunque garantita in ogni condizione dall'impresa che esegue i lavori. Non è ammessa quale giustificazione la sottrazione o manomissione vandalica o dolosa dei dispositivi da parte di terzi che, se necessario, va evitata con un'attività di verifica e sorveglianza.

Solo a valle del segnale di inizio cantiere può essere apposta ulteriore segnaletica di pericolo o prescrizione, tra cui un eventuale limite di velocità. Sottolineiamo "eventuale" perché, considerato che una riduzione della velocità di scorrimento, soprattutto se associata ad un restringimento o soppressione di corsie, comporta un'intensificazione e congestione del traffico, si deve valutare se non sia sufficiente la pura e tacita applicazione dell'art. 141 CdS. Non è quindi lecito per chi è delegato a valutare la sicurezza del cantiere imporre "a priori" limitazioni incompatibili con la fluidità della circolazione senza che ve ne sia effettiva necessità o si possano adottare provvedimenti alternativi. In ogni caso, la minima velocità di transito prescritta non deve essere inferiore a 30 km/h e il rallentamento deve essere graduale, suddiviso su tre step a scendere, preferibilmente di entità non superiore a 20 km/h cadauno.

Generalmente, poi, un cantiere stradale prevede almeno una strettoia o una deviazione di corsia. La segnaletica di avvicinamento, quindi, deve guidare gradualmente l'utente lungo il nuovo tracciato, tramite coni mobili (fig. II.396 CdS) per cantieri giornalieri, delineatori flessibili per durate dei lavori inferiori ai sette giorni oppure segnaletica orizzontale permanente di colore giallo integrata da delineatori speciali di margine (fig. II.394 CdS) al superamento di tale durata. Se il cantiere permane nelle ore notturne, devono essere predisposte tracce luminose di margine di colore giallo.

All'esterno della corsia così delimitata, in corrispondenza del reale punto di inizio dei lavori, inizia la segnaletica di posizione, generalmente costituita da una barriera trasversale od obliqua posta ad interdire l'accesso all'area interessata ed integrata da eventuali opportuni segnali di pericolo specifico.

Se la riduzione di sezione imposta alla strada dai lavori comporta una larghezza della carreggiata localmente inferiore ai 5,6 m, vi è rischio di interferenza tra le due opposte direttrici di traffico e si deve quindi istituire una circolazione a senso unico alternato. Anche in questo caso, le modalità di regolazione del traffico alternato variano in funzione dell'invasività della limitazione.

Se il tratto interessato ha lunghezza limitata, comunque inferiore ai 50 metri, e il traffico è modesto, è sufficiente

l'apposizione dei cartelli prescritti (fig. II.45 e fig. II.41) sui due sensi di marcia, rivolgendo il "dare precedenza" verso la direttrice soggetta ad ingombro e lasciando che siano gli utenti ad autogestirsi. Se, al contrario, il traffico è intenso, è prescritta la regolazione attiva del traffico mediante movieri, ovvero addetti muniti di paletta rosso/verde posti alle due estremità del restringimento. E' questo un altro punto dolente di molti cantieri stradali, in quanto spesso vengono adibite al ruolo di moviere non le figure professionalmente più idonee, bensì quelle al momento meno utili all'attività di cantiere, il che si traduce in una gestione contraddittoria e spesso pericolosa per via della mancata sincronizzazione tra gli addetti e/o l'improprio uso del dispositivo segnalatore. Tipico è il caso in cui la paletta rosso/verde viene tenuta di piatto in orizzontale (quindi non visibile) e/o agitata come una bandiera, esatto opposto del suo uso corretto.

Quando la lunghezza della strettoia superi i 50 m e/o le due estremità non siano in diretto contatto visivo, è prescritto l'uso del semaforo luminoso sincronizzato, a funzionamento manuale o automatico.

Vanno spese infine due parole sulla gestione della sicurezza dei pedoni: spesso, soprattutto in centro abitato, la presenza del cantiere rende intransitabili i marciapiedi, costringendo chi va a piedi a spostarsi pericolosamente sul ciglio della strada se non all'interno della corsia carrabile. Si tratta di una situazione irregolare, a cui si dovrebbe provvedere già in sede di progettazione del cantiere, prima della sua apertura, predisponendo percorsi pedonali alternativi e sicuri. Quando, ad esempio, sia apposto il segnale "pedoni sul lato opposto", ci si dovrebbe accertare che siano presenti idonei attraversamenti pedonali segnalati e, in caso negativo, realizzarne di provvisori. E se il progettista o il direttore dei lavori omette questa verifica? Di fronte all'evento lesivo, si assiste spesso ad un rimpallo di responsabilità tra esecutore e committente: il primo sostiene di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni progettuali, il secondo alla imprevedibilità del caso contingente. In realtà, nulla solleva il responsabile del cantiere dall'obbligo di assicurarsi che l'attività svolta sotto la sua direzione non comporti contestuali situazioni di pericolo o insidia per terzi, e se del caso provvedere tempestivamente ad eliminarle.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (CdS);
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (Regolamento);
- D.M. 10/07/2002 Disciplina tecnica relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (Disciplinare);
- D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n.35/2011;
- Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ing. Enrico Dinon

LA LEGGE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D. M. 10/07/2002

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2002

(Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002
Suppl. Straordinario)

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(...)

Decreto:

Art. 1

È approvato l'allegato disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo.

Il Ministro LUNARDI

(...)

3.1.1 Segnali di pericolo

LAVORI (fig. II. 383) va installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m, salvo le deroghe previste dal disciplinare.

STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II. 384) va usato per presegnalare un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati.

(...)

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE (fig. II. 388) per presegnalare un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita di autocarri, ecc., che possono interferire con il traffico ordinario.

(...)

INCIDENTE (fig. II. 391/a) per presegnalare un pericolo dovuto alla presenza di incidente stradale.

USCITA OBBLIGATORIA (fig. 391/b) per presegnalare l'obbligo di uscire dalla strada nel punto indicato.

CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA (fig. II. 391/c) per presegnalare un tratto di strada nel quale la/e corsia/e è/sono di larghezza ridotta.

3.1.2 Segnali di prescrizione

DARE PRECEDENZA (fig. II. 36) per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada su cui stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.

FERMARSÌ E DARE PRECEDENZA (fig. II. 37) va installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area di intersezione o nel flusso della circolazione.

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II. 41) per indicare l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie in cui è stato istituito il senso unico alternato.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II. 45) per indicare che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato.

DIVIETO DI TRANSITO (fig. II. 46) per indicare il divieto di entrare in una strada su cui è vietata la circolazione nei due sensi.

DIVIETO DI SORPASSO (fig. II. 48) per indicare il divieto di sorpasso dei veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semi-carreggiata con o senza striscia continua.

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H (fig. II. 50) per indicare il divieto di superare la velocità indicata in km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli.

(...)

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A... TONNELLATE (fig. II. 60/b) una cifra bianca entro il simbolo nero indica il valore massimo della massa a pieno carico dei veicoli ammessi al transito diverso da quello attribuito dal segnale di fig. II. 60/a.

(.)

3.1.5 Segnali complementari

BARRIERA NORMALE (fig. II. 392) le barriere per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità devono essere integrate da lanterne a luce rossa fissa. Lungo i lati longitudinali dei cantieri stradali sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o i veicoli in transito.

Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero Infrastrutture.

BARRIERA DIREZIONALE (fig. II. 393/a) le barriere direzionali si adottano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento o contornamento di cantieri, od altre anomalie provvisorie.

PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II. 394) viene impiegato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. La base va adeguatamente infissa o appesantita per impedire il rovesciamento per effetto del vento e dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II. 395) è da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Va impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.

CONO (fig. II. 396) va usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, per deviazioni e incanalamenti temporanei, per indicare aree interessate da incidenti o per la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e urbana di scorrimento vanno utilizzati coni con tre fasce bianche e altezza superiore a 50 cm. I coni devono essere omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture.

DELINEATORI FLESSIBILI (fig. II. 397) sono usati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di media e lunga durata, per deviazioni e incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e urbana di scorrimento devono essere utilizzati delineatori con tre fasce o inserti bianchi e altezza superiore a 30 cm. Devono essere omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture.

RECINZIONI DEI CANTIERI le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, e il loro raggio di azione, vanno segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno tre luci e tre dispositivi ricadano sempre nel cono visivo del conducente.

PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI (fig. II. 403) i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire solo se viene mostrato il lato verde.

(.)

6. SICUREZZA DELLE PERSONE

6.1. Personale al lavoro

Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavori devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere. Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi occasionali di breve durata possono essere ammessi capi di vestiario appartenenti alla classe 1.

I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento ad alta visibilità, delle apposite "palette" (fig. II. 403 reg.).

E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori. (D.L.vo 626/94, D.L.vo 494/96).

6.2 Sicurezza dei pedoni

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2 del Regolamento. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al capitolo 3.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II. 402).



fig. II. 383
LAVORI



fig. II. 41
DARE PRECEDENZA
NEI SENSI UNICI
ALTERNATI



fig. II. 45
DIRITTO DI PRECEDENZA
NEI SENSI UNICI
ALTERNATI



fig. II. 388
PERICOLO
MEZZI DI LAVORO
IN AZIONE

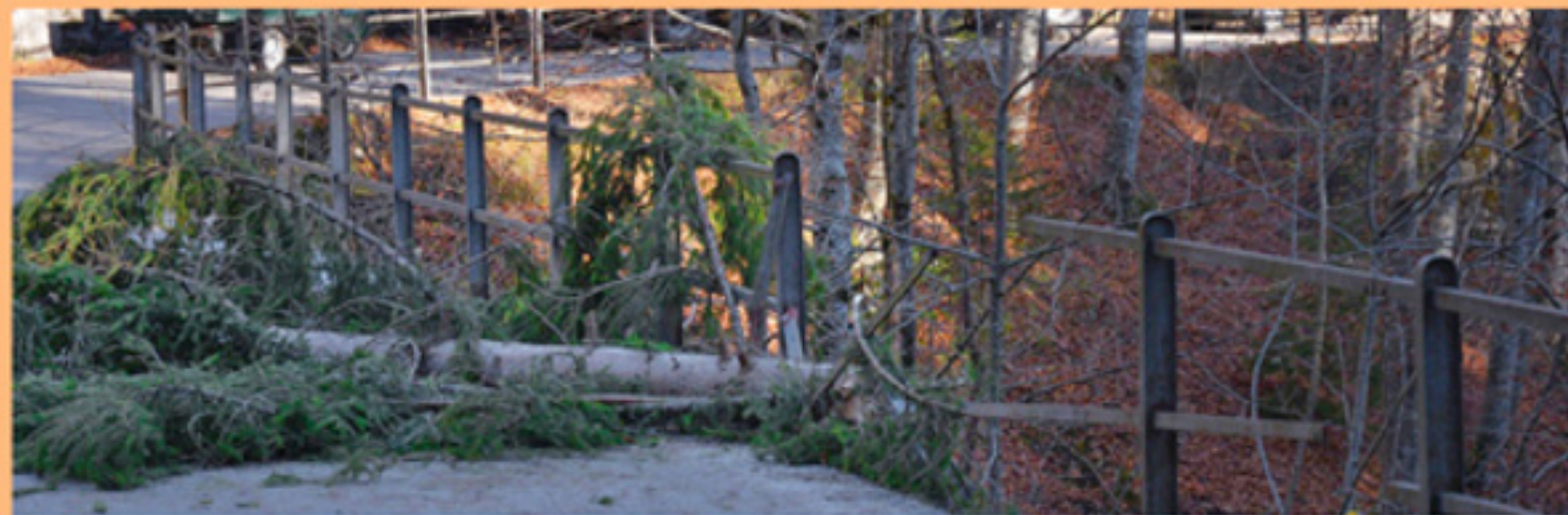


fig. II. 396
CONI



fig. II. 394
PALETTO DI
DELIMITAZIONE

TRAVOLTO DA UN GROSSO ABETE A CAUSA DI UN TAGLIO SBAGLIATO E DI UN CANTIERE IMPROVVISATO SUL TRAGICO INCIDENTE COSTATO LA VITA AD UN PENSIONATO BELLUNESE HA PESATO ANCHE LA TOTALE INADEGUATEZZA DELLA SEGNALETICA E DELLE DELIMITAZIONI DELL'AREA DI LAVORO



Quanto sia importante segnalare e delimitare i cantieri, e quali pericoli corrano lavoratori e utenti della strada laddove tali operazioni vengono condotte alla leggera, lo conferma il tragico incidente occorso a un pensionato di Forno di Zoldo, nel novembre 2015.

L'anziano passeggiava lungo una stradina comunale di montagna quando all'improvviso un abete alto 30 metri, che due operai, padre e figlio, stavano abbattendo su incarico del proprietario del terreno adiacente, anziché cadere a monte come previsto è crollato lateralmente su un ponte in strada e un pezzo di albero, lungo dieci metri e pesante sette quintali, ha investito il pensionato, schiacciandolo senza scampo.

La Procura di Belluno ha aperto un procedimento per omicidio colposo a carico dei due boscaioli "fai da te", che poi il Gip, accogliendo la richiesta del Pm, ha rinviato a giudizio in forza delle conclusioni a cui sono giunte le indagini dei carabinieri e dei forestali: il processo è in corso.

L'ispettore della Forestale di Feltre nominato consulente tecnico ha ricondotto l'incidente a due fattori. Sicuramente, "la carenza di professionalità degli operatori: nelle fasi di abbattimento consistite nell'uso della motosega per il taglio del tronco alla base della pianta, non sono state osservate le tecniche per il buon svolgimento dell'operazione, si veda il taglio non corretto della tacca di direzione e il taglio di abbattimento con il mancato rilascio della cerniera di bloccaggio, che hanno causato la caduta in direzione diversa". Ma prima ancora "la carenza di sicurezza nell'attività intrapresa da parte di chi ha operato il taglio. Non sono state osservate le

le più elementari norme sulle distanze da far rispettare nell'attività di abbattimento di alberi, le quali prevedono che l'area circolare attorno alla pianta da tagliare, avente un raggio pari al doppio della sua lunghezza, sia considerata "zona di pericolo" e che i non addetti lavori non vi abbiano accesso. La vittima si trovava invece a 26 metri dalla base della pianta, alta 32,70 metri".

E siamo appunto alle carenze nella predisposizione del cantiere dove, scrivono i carabinieri di Forno di Zoldo, "non c'erano accorgimenti per la sicurezza dei pedoni: cartellonistica insufficiente, mancanza del cartello triangolare di pericolo generico, di quello di lavori in corso e di adeguate misure d'inibizione al passaggio pedonale, non essendoci alcuna barriera o recinzione". Era stato semplicemente tirato un filo di nastro rosso e bianco che non impediva l'accesso ai pedoni e installato un segnale di divieto di transito ai (soli) veicoli, peraltro in buona parte coperto da un cartello di strada chiusa "per taglio piante".

Infatti, ai due boscaioli, tra le varie violazioni, è stata contestata anche quella delle linee guida della Regione Veneto "per l'esecuzione delle utilizzazioni forestali, per non aver adeguatamente recintato e intercluso l'accesso al luogo di lavoro mediante apposita recinzione in grado di impedire l'ingresso a terzi estranei; per non aver predisposto idonea segnaletica di pericolo per lavori in corso; in ogni caso, per non aver vigilato in modo da impedire l'accesso "nella zona di pericolo" alla persona poi deceduta". Violazioni che purtroppo sono costate una vita causando una morte assurda ed evitabile.

Studio3A breaking news

N.20 DICEMBRE 2017



"Basta vittime sulla statale 106" e Studio3A insieme per fermare la strage sulla "strada della morte"
La convenzione si propone anche di dare modo all'associazione di costituirsi parte civile. E parte anche una nuova "app"



Un imballaggio cade dallo scaffale al supermercato uccidendo una bimba di nemmeno due anni
Tutta la competenza, la decisione e la sensibilità di Studio3A nella tragedia che ha commosso la Sardegna



Le basi del processo nel nuovo volume di 3A Edizioni

È dedicato alle indagini preliminari e alla gestione dei sinistri complessi il terzo libro di Studio3A scritto dalla dott.ssa Francesca Boscolo e dall'Avv. Oddo Ferro



Francesca Boscolo
Oddo Ferro

**Manuale
sulle indagini
preliminari
e la gestione
dei sinistri
complessi**



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

PUBBLICAZIONI

Studio3Abreakingnews



**LE BASI DEL PROCESSO
NEL NUOVO VOLUME DI 3A EDIZIONI
È DEDICATO ALLE INDAGINI PRELIMINARI E ALLA
GESTIONE DEI SINISTRI COMPLESSI IL TERZO LIBRO
DI STUDIO 3A SCRITTO DALLA DOTT.SSA FRANCESCA
BOSCOLO E DALL'AVV. ODDO FERRO**



Nell'ordinamento giuridico italiano le indagini preliminari costituiscono la fase che precede il processo penale. L'utilizzo dell'aggettivo "preliminare" evidenzia proprio tale preordinazione funzionale rispetto al processo vero e proprio. Le indagini prendono avvio con la ricezione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero, e sono coperte da segreto investigativo. È proprio a questo passaggio delicato e fondamentale nell'ambito di un procedimento che Studio3A ha voluto dedicare il terzo libro della sua collana "3A Edizioni", edita da Cleup, dopo quello su "Il danno e il suo corretto risarcimento" e sul "Risarcimento del danno ambientale", con l'obiettivo di fornire anche in questo caso ai lettori uno strumento completo e accurato ma nel contempo di agevole comprensione.

Il volume, intitolato "Manuale sulle indagini preliminari e la gestione dei sinistri complessi", analizza l'attività dei protagonisti delle indagini che raccolgono fonti di prova destinate a trasformarsi in prova se acquisite durante il processo. I mezzi di ricerca della prova operano nella fase investigativa e le risultanze confluiscono nel fascicolo del dibattimento. Si tratta di ispezioni, sequestri, intercettazioni (telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche), pedinamenti e operazioni sotto copertura (under cover), accertamenti tecnici preventivi (urgenti e non ripetibili su luoghi, cose o persone), acquisizione di sommarie informazioni dalla persona indagata o da quanti possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, ecc. Le investigazioni hanno, innanzitutto, la finalità di consentire al Pubblico Ministero di verificare se sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indiziato. Quando la notizia di reato risulta essere infondata il Pm chiede l'archiviazione; in caso contrario formula l'imputazione a carico dell'indagato. L'opera illustra tutti gli aspetti pratici e applicativi della materia, dall'avvio delle indagini, all'incidente probatorio, sino all'udienza davanti al Gup nell'ipotesi di rinvio a giudizio della persona sottoposta a indagine. L'attenzione si focalizza sul ruolo e i diritti dell'indagato e della persona offesa dal reato. Il testo offre un quadro esauriente dell'argomento, con l'ausilio di schemi esplicativi per un'immediata comprensione dei singoli istituti. Altrettanto importante è l'approfondimento sulla gestione dei sinistri complessi. Si illustrano, tra l'altro, gli adempimenti preliminari, i rapporti e le trattative con il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione. Particolare attenzione è rivolta alla delicata gestione degli incidenti stradali gravi, per i quali si delineano linee guida al fine di accelerare le pratiche di liquidazione dei danni alle vittime. Non solo. È stato infatti necessario evidenziare come dal reato possa scaturire non soltanto una responsabilità penale a carico di chi l'ha commesso, ma anche una, non meno importante, responsabilità civile. Ciò significa che chi, con la sua condotta riprovevole, abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, è tenuto al risarcimento nei confronti della vittima. Pertanto, la persona offesa e danneggiata dal reato ha il diritto di proporre l'azione di risarcimento nella sua sede naturale: il processo civile. Ma, in alternativa, la vittima potrà costituirsi parte nel processo penale allo scopo di ottenere ristoro per il danno subito. La costituzione di parte civile è lo strumento proces-

suale penale messo a disposizione delle vittime danneggiate dal reato. Il volume chiarisce e approfondisce i rapporti tra l'azione penale e l'azione civile di risarcimento alle vittime, rivolgendosi in modo accessibile a tutti e non soltanto ad addetti ai lavori e operatori del diritto.

Si analizzano, infine, le più incisive pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale per un valido approfondimento dei vari istituti. Ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali n. 10959, del 2016, ripercorre i più importanti testi normativi dell'Unione Europea in materia di violenza contro la persona, per una corretta interpretazione della disposizione sull'archiviazione nel reato di stalking e di maltrattamenti in famiglia.

Il testo è aggiornato alle più recenti modifiche legislative, costituzionali e giurisprudenziali degli ultimi anni, tra cui la legge n. 103 del 23 giugno 2017, meglio nota come "Riforma Orlando". Quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017, rappresenta l'ennesima tappa di un percorso finalizzato al miglioramento e all'efficacia del sistema penale.

L'autrice **dott.ssa Francesca Boscolo**

Foro di Padova



Sopra: l'autrice del nuovo volume, la dr. Francesca Boscolo
Nella pagina a fianco: la dr. Boscolo tra il dr. Milanesi, dir. tecnico di Studio3A, ed il dr. Trovò, Presidente di Studio3A.

OFFERTA LANCIO
20% DI SCONTO

**MANUALE SULLE INDAGINI
PRELIMINARI E LA GESTIONE
DEI SINISTRI COMPLESSI**

Per l'acquisto on line: www.cleup.it



i servizi di Studio 3A*

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



UN IMBALLAGGIO CADE DALLO SCAFFALE DI UN SUPERMERCATO UCCIDENDO UNA BIMBA DI NEMMENO DUE ANNI

TUTTA LA COMPETENZA, LA DECISIONE E LA SENSIBILITÀ DI STUDIO 3A NELLA TRAGEDIA CHE HA COMMOSO LA SARDEGNA

Il 21 ottobre 2016 la Sardegna viene scossa da un'immensa tragedia: una bimba di non ancora due anni perde la vita travolta da un imballaggio in un supermercato, sotto gli occhi disperati della mamma, incinta all'ottavo mese, e del papà. Sofia si trova con i genitori alla Metro di Elmas, a Cagliari, sul passeggino spinto dalla mamma. All'improvviso, passando in una corsia aperta al pubblico, un carico con 36 confezioni di cartoni per pizza, pesante 350 kg, sistemato su un pallet all'ultimo piano della scaffalatura, a quattro metri d'altezza, si ribalta a terra investendola e schiacciandola. Iniziano le indagini e l'intera corsia viene posta sotto sequestro dai carabinieri. La Procura di Cagliari apre un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, non disponendo ancora di elementi per chiarire le responsabilità, poi a carico della magazziniera che aveva posizionato l'imballaggio e infine anche dell'amministratore e del direttore del punto vendita. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Cagliari, infatti, accerta presto che il ribaltamento del pallet



dallo scaffale è stato causato dall'errata posizione dei "rompitratte combinati": ai responsabili del supermercato si contesta di non aver preso le misure necessarie affinché la scaffalatura fosse installata e utilizzata in conformità con le istruzioni d'uso della ditta fabbricante e adeguatamente mantenuta per garantire la permanenza dei requisiti richiesti, e di non aver fornito agli addetti al caricamento della merce una specifica disposizione scritta sulle corrette procedure.

I familiari della bambina, per fare luce sui fatti e ottenere giustizia, si sono affidati a Studio3A, che si è subito attivato con la compagnia di assicurazione del punto vendita, collaborando anche con il penalista della famiglia. Lo studio ha messo in campo tutte le sue professionalità, ma anche la massima celerità per chiudere quanto meno il capitolo civile e una discrezione e un tatto speciali per rispondere alle esigenze di tranquillità e riservatezza espresse da una famiglia sconvolta e per sollevarla da ogni preoccupazione ulteriore. In meno di un

anno, prima ancora che il Pubblico Ministero abbia formalizzato le richieste di rinvio a giudizio, i congiunti della piccola sono stati tutti adeguatamente risarciti: non servirà a restituire loro Sofia, ma si tratta almeno di una prima risposta della giustizia e di po' di forza per andare avanti.

Dott. Michele Baldinu
consulente personale
**UN "PORTO SICURO" E UNO
"SCUDO" PER UNA COPPIA
DI GENITORI AFFRANTI**



Sono stato vicino fin da subito alla famiglia di Sofia, che si è affidata a noi con la massima fiducia, cercando di affrontare questa terribile situazione con una sensibilità particolare, oltre che dando il meglio sul piano professionale. Avevo di fronte due genitori distrutti per la morte inconcepibile della loro bimba, e

peraltro reduci da un altro lutto, e la mamma era anche prossima a partorire. Il mio impegno nell'assistere non si è limitato a essere costantemente a loro disposizione per ogni esigenza e a fare da tramite con l'area tecnica, che ha messo in campo ogni strumento possibile, ma mi sono preoccupato anche di isolarli, proteggerli e mantenerli indenni da qualsiasi preoccupazione "esterna", burocratica, giudiziaria e anche economica, che potesse rappresentare un ulteriore motivo di angoscia. In tragedie come questa nulla può colmare la perdita, ma mi resta almeno la consolazione di aver dato un piccolo contributo, con tutto lo Studio, per aiutare la mamma, il papà e gli altri congiunti di Sofia non a superare il dolore, perché è impossibile, ma almeno a guardare avanti.

Avv. Giulio Vinciguerra

penalista del Foro di Torino

**UN COSTANTE MONITORAGGIO
DELLE INDAGINI PER AGEVOLARE
ANCHE L'AZIONE RIARCITORIA**



Ho subito depositato la nomina nell'interesse delle persone offese nel procedimento penale per seguire ed essere sempre aggiornato sulle indagini e mi sono interfacciato con il Pm per comprenderne orientamenti e tempistiche: a tutto ottobre 2017 è stata comunicata la chiusura delle indagini preliminari ma non è stato ancora formalizzato alcun provvedimento, anche se tutto lascia pensare a una richiesta di rinvio a giudizio per l'amministratore e il direttore del punto vendita, che figurano come destinatari di questa comunicazione. L'acquisizione di tutti gli atti del procedimento penale, in particolare la relazione degli ispettori dello Spisal di Cagliari, che hanno accertato le irregolarità nell'allestimento della scaffalatura, e il loro immediato invio agli uffici di Studio 3A, nell'ambito di una costante interazione con l'area tecnica, sono stati determinanti per avviare subito e portare a termine con successo l'azione liquidatoria.

Dott.ssa Marta Codato

liquidatrice sinistri complessi

**UN'ATTIVITÀ "DISCRETA"
MA DETERMINATA PER UN
RISARCIMENTO A TEMPO RECORD**



Il caso di Sofia ha attivamente impegnato l'area tecnica dei sinistri complessi di Studio 3A, con lo scopo di arrivare al massimo risultato evitando ogni ostacolo o possibile rischio di contenzioso nel percorso, il tutto nei tempi più celeri possibili, per non creare alcun problema o motivo di apprensione ai nostri assistiti. Abbiamo monitorato da vicino l'evolversi del procedimento penale acquisendo tutta la documentazione, oltre ai documenti anagrafici e alle testimonianze sui legami familiari. Abbiamo presentato la richiesta danni alla compagnia di assicurazione della Metro, Zurich Insurance Plc, e condotto una trattativa decisa, chiusa con rapidità ed efficacia.

Dott. Andrea Milanesi

direttore sinistri complessi

**UNA TRATTATIVA TESA ANCHE
A "RESPONSABILIZZARE"
LA COMPAGNIA ASSICURATIVA**



La trattativa con Zurich, condotta con 3-4 sessioni anche nella sua sede di Milano, è uscita dai canoni consueti dei danni da valorizzare. Da subito abbiamo fatto presente alla compagnia che in un caso come questo non era opportuno, oltre che giusto, attaccarsi a questioni formali, nell'interesse stesso dei loro clienti, la Metro, che ne avrebbe patito un ulteriore danno d'immagine, e per una volta abbiamo trovato la disponibilità nella controparte.

Al punto che in una prima fase, in cui i tempi delle indagini in Procura si stavano dilatando, si era convenuto di iniziare a trattare il danno anche in difetto della documentazione penale, sulla base delle valutazioni preliminari dei nostri tecnici: grazie al nostro pressing, anche Zurich si è resa disponibile a fare altrettanto con i propri. Poi la Procura ha messo i primi punti fermi e si è potuto entrare nel vivo della trattativa, battendo sul fatto che si trattava di un caso particolare che usciva dagli schemi tradizionali del danno morale da lutto e coinvolgeva anche le drammatiche modalità di accadimento, con la piccola Sofia travolta e schiacciata sotto gli occhi di mamma e papà: un'ulteriore componente emozionale e psicologica che pure andava valorizzata. Siamo così riusciti ad arrivare in neanche un anno a una liquidazione del danno ai massimi tabellari previsti per i genitori e tutti i congiunti della piccola, riuscendo a riconoscere un risarcimento anche allo zio convivente, figura parentale non contemplata nelle tabelle.

Dott. Nicola De Rossi

ufficio stampa

**UN "FILTRO" CONTRO
LE INDEBITE PRESSIONI
MEDIATICHE**



Il ruolo dell'ufficio Stampa non è solo quello di diffondere comunicati ai media e coinvolgere l'opinione pubblica. Un addetto stampa è tenuto a gestire a 360 gradi i rapporti con gli organi di informazione, il che significa anche pretendere riserbo laddove le circostanze, ad esempio una delicata fase delle indagini, lo impongano o gli assistiti richiedano tranquillità. Nello specifico, i genitori della bimba erano assediati da microfoni e telecamere, situazione diventata per loro insostenibile, oltre che incompatibile con il loro immenso dolore. La mia attività è stata dunque tesa a tutelarli da queste pressioni e indebite invasioni nel proprio lutto e nella propria privacy, chiedendo e ottenendo dai giornalisti di rispettare questa scelta di silenzio e declinando i numerosi inviti per interviste giunti anche nei mesi successivi, finché la famiglia non si è sentita di nuovo pronta ad affrontare il pubblico, in occasione del primo anniversario della tragedia.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews

LA NUOVA SEDE
DI CAGLIARI

Studio3A "apre" anche a Cagliari. Il 21 ottobre, in Via Alghero 50/B, a 200 metri dal Tribunale, è stata inaugurata la sede che la società ha fortemente voluto in Sardegna, nell'ambito di un piano di sviluppo che prevede l'apertura di una ventina di uffici territoriali in tutt'Italia a supporto della rete di consulenti personali e fiduciari già capillarizzata nel Paese.

Un investimento dettato dalla volontà di organizzare ancora meglio il lavoro in loco, con lo scopo finale di qualificare ulteriormente il servizio, mettendo a disposizione un punto di riferimento anche fisico ai propri assistiti e ai cittadini che debbano far valere i propri diritti, in una regione dove la Spa presieduta dal dott. Ermes Trovò è attivamente presente da almeno tre anni e segue diversi casi, anche di un certo peso, e non solo sinistri stradali come quello, ancora avvolto nel mistero, di Matteo Vacca. L'apertura della nuova "casa" è anche il segnale di una presa di coscienza sempre più marcata da parte dei cittadini sardi dei problemi della loro terra e della necessità di intervenire, non solo per ragioni personali ma anche nell'interesse più ampio. Qui spicca il tema ambientale, nervo scoperto nell'isola anche per la presenza delle basi militari. A Studio3A si sono rivolti i residenti che abitano vicino all'aeroporto militare di Decimomannu, i cui terreni sono inquinati da sversamenti di avio-carburante, con sostanze nocive che precludono ancora l'uso dei pozzi. Non solo: la società segue famiglie che hanno perso i propri cari per un'altra piaga, l'uranio impoverito. A questi temi, nel 2016, lo studio ha anche dedicato un convegno a Decimo, con i rappresentanti dei comitati locali. Ma il caso che in Sardegna ha colpito e impegnato di più la squadra di Studio3A è stata la tragedia della piccola Sofia Saddi, la bimba di due anni, di Sinnai, rimasta vittima alla Metro di Elmas della caduta di un pesante imballaggio: proprio il 21 ottobre ricorreva il primo anniversario dell'incidente che ha scosso l'Italia. Mamma Valentina, papà Alessio e gli altri familiari della bambina si sono affidati a Studio3A per ottenere giustizia e hanno voluto partecipare all'inaugurazione. Ma il nuovo presidio è anche un riconoscimento del lavoro svolto dal consulente per la Sardegna dott. Michele Baldinu, che grazie all'impegno, la professionalità e disponibilità per i propri assistiti, e ai rapporti instaurati con le comunità locali, ha contribuito in modo decisivo a diffondere la conoscenza di Studio3A radicandolo nel territorio: un elemento cruciale per aprire una sede, che non può essere una "cattedrale nel deserto", ma deve poter contare su persone presenti, motivate e competenti. Baldinu, che ha tagliato il nastro con il dott. Trovò, sarà anche il responsabile del nuovo ufficio: tel. 070 7736241, mail cagliari@studio3a.net.



STUDIO3A* CAGLIARI
Via Alghero 50/B - Cagliari
☎ 070 7736241



SOCIALE

Studio3Abreakingnews



“BASTA VITTIME SULLA STATALE 106” E STUDIO 3A INSIEME PER FERMARE LA STRAGE SULLA “STRADA DELLA MORTE” LA CONVENZIONE SI PROPONE ANCHE DI DARE MODO ALL'ASSOCIAZIONE DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE. E PARTE ANCHE UNA NUOVA “APP”

Tra il 1996 e il 2014 vi hanno perso la vita oltre 600 persone e 24 mila sono rimaste ferite: nel solo 2016 le vittime sono state 32. La SS 106 Jonica, che si estende in Calabria per 415 km, è una delle strade più pericolose d'Italia, con condizioni da terzo mondo: viabilità vetusta, innumerevoli accessi fuori norma o non segnalati, asfalto dissestato, attraversamento dei centri abitati, guardrail “assassini”: un cocktail mortale. Per fermare questa strage e sollecitare la sistemazione della “Strada della morte”, è nata “Basta Vittime sulla Statale 106” che ora, nel suo percorso fitto di iniziative, ha incrociato anche

Studio3A, e non poteva non svilupparsi una collaborazione data la sensibilità della società presieduta dal dott. Ermes Trovò per la sicurezza stradale. Grazie all'importante convenzione siglata il 18 settembre, spiega l'Ing. Fabio Pugliese, Presidente dell'Associazione, “potremo gestire sinistri complessi con l'ausilio di un partner autorevole che dispone di periti, ricostruttori cinematici e professionisti in grado di dimostrare in modo scientifico ogni responsabilità in un incidente e che ci consentirà anche di cercare di costituirsi parte civile in processi penali per incidenti dove si ravvisi una qualche omissione della Pubblica Amministrazione: molti sinistri sono causati dall'imprudenza di chi guida ma a volte chi doveva svolgere bene il proprio dovere di proprietario e gestore della strada non l'ha fatto. Si tratta di un ulteriore salto di qualità della nostra azione per dare ai calabresi una Statale 106 nuova e sicura”. “In vent'anni di esperienza ci siamo imbattuti in troppe tragedie che si sarebbero potute evitare se la PA fosse stata più attenta alla sicurezza degli utenti della strada” aggiunge il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., che offrirà anche ai danneggiati e ai familiari delle vittime la possibilità di ricevere ogni forma di tutela per veder riconosciuti i propri diritti e ottenere giustizia, non solo ai calabresi residenti in loco ma anche ai tanti emigrati al nord, in forza della dimensione nazionale della società. “Le nostre battaglie contro i poteri forti non le ingaggiamo solo per le vittime e le famiglie ma per l'intera comunità - aggiunge il dott. Trovò - sono i nostri stessi assistiti a chiederci di andare fino in fondo affinché questi drammi non si ripetano. Non potevamo dunque non sostenere quest'Associazione che tanto sta facendo per la messa in sicurezza di una delle strade più insidiose d'Italia, e non sposare questa causa di civiltà a cui faremo di tutto per portare il nostro contributo”.

Il primo progetto che Studio3A ha sostenuto è il lancio di una nuova app che fornirà informazioni utili, come la presenza di un incidente o di una criticità sulla SS 106, e questo grazie anche alle segnalazioni degli stessi cittadini, che così potranno essere contemporaneamente promotori, oltre che fruitori, di un processo virtuoso per rendere più sicura la vita degli altri utenti della strada. Una proposta innovativa, non solo per l'utilizzo di una piattaforma altamente tecnologica ma anche perché punta a formare una “comunità virtuale” che partecipa alla creazione di un mondo con una migliore mobilità e una ridotta incidentalità e quindi mortalità stradale.



CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A A TARANTO PER IL CASO ILVA: ANCHE L'ANGOSCIA VA RICONOSCIUTA



Aumento della mortalità infantile del 21%, delle malattie tumorali per i bambini del 54%, della mortalità in generale per il tumore al polmone e l'infarto del 13%. Sono alcuni dati choc delle indagini epidemiologiche su Taranto, in particolare sui rioni Tamburi e Paolo VI, i più esposti al grave inquinamento dell'Ilva. Ma è l'unica conseguenza per la città? Ai vari profili di danno oltre a quello biologico causato dallo stabilimento, e al diritto al suo risarcimento, è stato dedicato il convegno organizzato il 23 settembre, all'Hotel Plaza, da Studio3A, a cui, tramite i consulenti Luigi Cisonna e Sabino De Benedictis, si sono rivolti diversi residenti chiedendo di essere assistiti: di qui l'idea di promuovere in loco un'occasione di confronto. Due soprattutto i punti sviluppati dai relatori: il Presidente, dott. Ermes Trovò, il Direttore tecnico, dott. Anfreddo Milanesi, l'Avvocato Marco Frigo, del Foro di Padova, e il medico legale dott. Luigi Sergolini. La maggior parte dei processi penali per inquinamenti e danni alla salute si sono conclusi con amari nulla di fatto per la prescrizione: per questo la filosofia di Studio3A è di avviare subito azioni civili per il risarcimento dei danni, perché è più semplice far valere i diritti dei danneggiati e perché toccare le aziende sul portafoglio rappresenta un deterrente contro i reati ambientali. Inoltre, la sentenza 2515/2002 della Cassazione sul caso di Seveso ha riconosciuto il diritto di farsi risarcire il danno esistenziale, anche solo sotto il profilo della paura e dell'angoscia, e anche laddove non si lamentino lesioni biologiche. Un principio applicabile in tutta evidenza anche al "caso Taranto".

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



OLTRE CENTO PROFESSIONISTI AL CONVEGNO DI STUDIO 3A A BOLOGNA



Folta partecipazione, temi rilevanti, relatori competenti, in una delle città "patria" del diritto. Bilancio positivo per il nuovo appuntamento formativo promosso da Studio 3A e Mediacampus, al centro congressi "I Portici" di Bologna il 27 ottobre, dal titolo "Danno terminale, danno tanatologico e alcune novità della Legge Concorrenza". Il convegno, gratuito, è stato accreditato con tre crediti per la formazione continua degli avvocati e quattro per quella dei patrocinatori stragiudiziali, e ha visto oltre cento adesioni. Durante i lavori, infatti, sono stati sviluppati da relatori qualificati argomenti di una certa complessità giuridica che si prestano a errate interpretazioni e che invece vanno conosciuti per far valere i diritti delle vittime e dei loro familiari. Sul "danno biologico terminale e l'analisi del suo percorso controverso in giurisprudenza" sono intervenuti il dott. Andrea Milanesi, Direttore tecnico di Studio 3A, e l'Avv. Marco Bordoni, Foro di Bologna. Sul "danno tanatologico e le sue differenze sostanziali dal danno da perdita della vita" hanno poi relazionato l'Avv. Marco Frigo, Foro di Padova, e ancora il dott. Milanesi, con i primi commenti sulle future tabelle meneghine e le possibili conseguenze in ambito liquidativo. La seconda parte è stata dedicata alla recente Legge Concorrenza e ad alcune delle novità sulle lesioni micropermanenti - tema approfondito dall'Avv. Bordoni - e sulla cessione del credito risarcitorio, argomento trattato dall'Avv. Giorgio Bacchelli, Foro di Bologna.

MEDIA**Studio3Abreakingnews**

QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A E I SUOI ASSISTITI RISPONDONO

195

Tra fine luglio e metà novembre Studio 3A si è occupato di numerosi casi, anche appena acquisiti, che hanno destato l'interesse della carta stampata, anche per le azioni intraprese dalla società e i risultati ottenuti. I procedimenti per gli omicidi di Mariarica Mennella e Irina Bacal, quest'ultimo già arrivato alla condanna dell'assassino, la catastrofe di Rigopiano, l'inquinamento da Pfas, le morti "in corsia", specie di bambini, le battaglie per le vittime degli incidenti stradali e i loro familiari, hanno trovato ampio spazio anche nelle maggiori testate nazionali.

64

Anche le emittenti radio televisive hanno dedicato molti servizi alle vicende seguite dallo studio e alle sue iniziative: non solo le tv locali ma anche quelle nazionali, dai Tg Rai ai programmi Mediaset. Giornalisti e conduttori hanno spesso chiesto anche l'intervento diretto, con interviste, dei professionisti di Studio 3A, ma anche dei suoi assistiti, come Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla tragedia dell'hotel sepolto dalla neve, o la sorella di Sara Roncucci, la mamma morta dopo un by-pass gastrico, o, ancora, i genitori di Salvatore D'Agostino e la mamma di Matteo Vacca.

330

A completare il quadro, la capillare diffusione delle attività di Studio 3A e degli sviluppi delle vicende che segue anche sul web. I siti internet o le pagine Facebook dei principali quotidiani, come quello di Repubblica o del Corriere della Sera, e delle stesse Tv, i portali dei maggiori circuiti di informazione on-line, le agenzie stampa come L'Ansa e l'Agi veicolano sempre più frequentemente le notizie relative a Studio 3A, a conferma anche di un'ormai riconosciuta autorevolezza della società, sia sul piano tecnico sia come fonte informativa.

STUDIO 3A CHIEDE I DANNI PER L'ANGOSCIA DA...PFAS

APPROFONDIMENTI, ITALIA 7 GOLD - 20 SETTEMBRE 2017



Il programma condotto da Fabrizio Stelluto ha dedicato una lunga intervista al Presidente di Studio 3A, dott. Ermes Trovò, sul modus operandi della società nei casi di danno ambientale per far valere i diritti dei propri assistiti, con la scelta di puntare sul procedimento civile. La puntata si è incentrata sull'innovativa azione studiata nei confronti della Miteni di Trissino sul caso Pfas e improntata sulla valorizzazione di un profilo di danno per lo più trascurato ma di tutta rilevanza, quello da angoscia, più in particolare sul danno da patema d'animo provato dai genitori per la salute dei loro figli nati dopo il 1990: l'azienda, infatti, com'è stato comprovato dagli inquirenti, sapeva almeno da quella data dell'inquinamento, ma ha omesso di informare le autorità. L'avvio della causa civile ha destato vasta eco su giornali e tv: sulla notizia ha realizzato un servizio, andato in onda nel Tg dell'11 settembre, e intervistato il dott. Trovò anche l'emittente TVA Vicenza.

IL GIUDICE NON ARCHIVIA IL CASO RONCUCCI

POMERIGGIO 5, CANALE 5 - 9 NOVEMBRE 2017



La seguitissima trasmissione, che affronta anche numerosi casi di cronaca, della rete ammiraglia di Mediaset, condotta da Barbara D'Urso, si è occupata della tragica vicenda di Sara Roncucci, la giovane mamma di Latina deceduta dopo quattro mesi di calvario iniziato da un intervento di routine, un mini by-pass gastrico per perdere peso: la Procura ha indagato ben 25 sanitari di tre strutture diverse. In diretta dalla sua casa di Sinalunga, la sorella della vittima, Sabrina, e l'Avv. Simona Longo, consulente personale di Studio 3A, a cui la famiglia si è rivolta per ottenere giustizia, hanno raccontato l'odissea di Sara, che lascia anche due figli, e aggiornato sugli ultimi, importanti sviluppi del procedimento penale, con il Gip che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal Pm dimostrando così di voler andare fino in fondo per stabilire tutte le responsabilità. Il servizio nella stessa giornata è andato in onda anche sul Tgcom24, il canale all news di Mediaset.

MILLE FIACCOLE PER DIRE "BASTA FEMMINICIDI"

TGR VENETO, RAI TRE - 4 AGOSTO 2017



Anche il Tg della Rai del Veneto ha dato risalto alla fiaccolata di Musile di Piave per ricordare Mariarica Mennella, uccisa dall'ex marito, e per manifestare contro la violenza sulle donne. A fine servizio il momento più toccante della serata, la telefonata in viva voce di Riccardo Vizzi, Area Manager di Studio3A, che assiste i familiari della vittima, alla sorella Assunta, che da Torre del Greco ha ringraziato in modo commosso i tanti partecipanti all'iniziativa.

INDIVIDUATI I RESPONSABILI DELLA MORTE DI SALVATORE

TG, VIDEO REGIONE SICILIA - 8 AGOSTO 2017



L'emittente ha raccolto l'appello dei genitori del 15enne di Gaggiolgorato da un faretto pubblico scoperto e di Salvatore Agosta, consulente di Studio3A, che li assiste. Un appello proficuo: a settembre la Procura ha finalmente comunicato i primi due indagati.

ALTRO BIMBO NATO MORTO, ESPOSTO DEI GENITORI

IL MESAGGERO - 2 SETTEMBRE 2017



La mamma non sente più muovere il suo piccolo in grembo ma il ginecologo arriva cinque ore dopo: è successo a Cassino. I familiari, con il supporto di Studio3A, si sono rivolti alla magistratura che ha aperto un procedimento: per giorni il fatto è stato sulle prime pagine.

TROPPI MISTERI NELL'INCIDENTE DI MATTEO VACCA

I 2 DI VIA VENTURI, VIDEO SARDEGNA 1 - 5 SET 2017



Il programma è tornato a dare spazio al caso del 21enne di Nuri. In studio mamma Maria Teresa e il dott. Michele Baldinu di Studio3A, che assiste la famiglia, hanno ribadito i tanti elementi che non collimano con una fuoriuscita autonoma, invocando un'indagine approfondita della Procura.

SPIRA DOPO UN'INTERVENTO DI ROUTINE A 61 ANNI

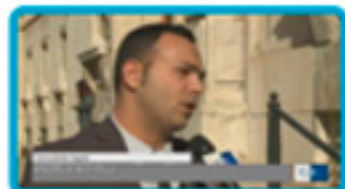
TG, TELEPORDENONE - 28 SETTEMBRE 2017



Uno dei tanti servizi tv sul presunto caso di mala sanità costato la vita ad Anna Maria Gnan, di Caorle, per il quale la Procura ha indagato otto medici di un policlinico di Pordenone, con un'esauriva intervista a Riccardo Vizzi di Studio3A, che affianca la famiglia.

ANCHE STUDIO 3A "STA CON GIAMPAOLO MATRONE"

TGR ABRUZZO, RAI TRE - 8 NOVEMBRE 2017



Il Tg della Rai ha documentato il presidio in Prefettura a Pescara del comitato vittime di Rigopiano in solidarietà per Giampaolo Matrone, il sopravvissuto assistito da Studio3A rimasto 64 ore sotto l'hotel, che ha perso la moglie e l'uso della mano destra e che è stato pure "segnalato" dal Prefetto alla Procura. A fianco del pasticcere di Monterotondo anche il consulente personale Angelo Novelli, che ha spiegato ai giornalisti come si sta muovendo Studio3A.

INDAGATO IL CARDIOCHIRURGO PER LA MORTE D'UNA BIMBA

IL GAZZETTINO DI UDINE - 6 OTTOBRE 2017



Anche per la Procura, come sostenevano i suoi familiari e Studio 3A, che li assiste, sul decesso della gemellina di sette mesi gravano le responsabilità del noto medico dell'ospedale di Padova che l'ha operata e che ora è indagato: alla clamorosa svolta i media hanno dato ampio spazio.

STUDIO 3A APRE CASA ANCHE IN SARDEGNA

TG, VIDEO LINA - 24 OTTOBRE 2017



Anche la prima emittente locale sarda ha dato notizia dell'inaugurazione della sede di Cagliari di Studio 3A, intervistando il responsabile, dott. Michele Baldinu, e il Presidente della società, dott. Trovò, che ha concluso: "spalle larghe per tutelare i cittadini contro i poteri forti".

PER LA MORTE DEL NIPOTE RISARCITI ANCHE I NONNI

L'ITALIA SOTTO INCHIESTA, RADIO 1 RAI - 24 OTT 2017



Ha avuto vasta eco sui media la sentenza con cui Tribunale di Venezia, dando ragione a Studio3A, ha imposto di risarcire anche i nonni di un giovane deceduto in un incidente, pur abitando lontano: il direttore tecnico, dott. Milanese, è stato intervistato anche da Radio 1.

TRENT'ANNI DI CARCERE PER IL KILLER DI IRINA

LA TRIBUNA DI TREVISO - 11 NOVEMBRE 2017



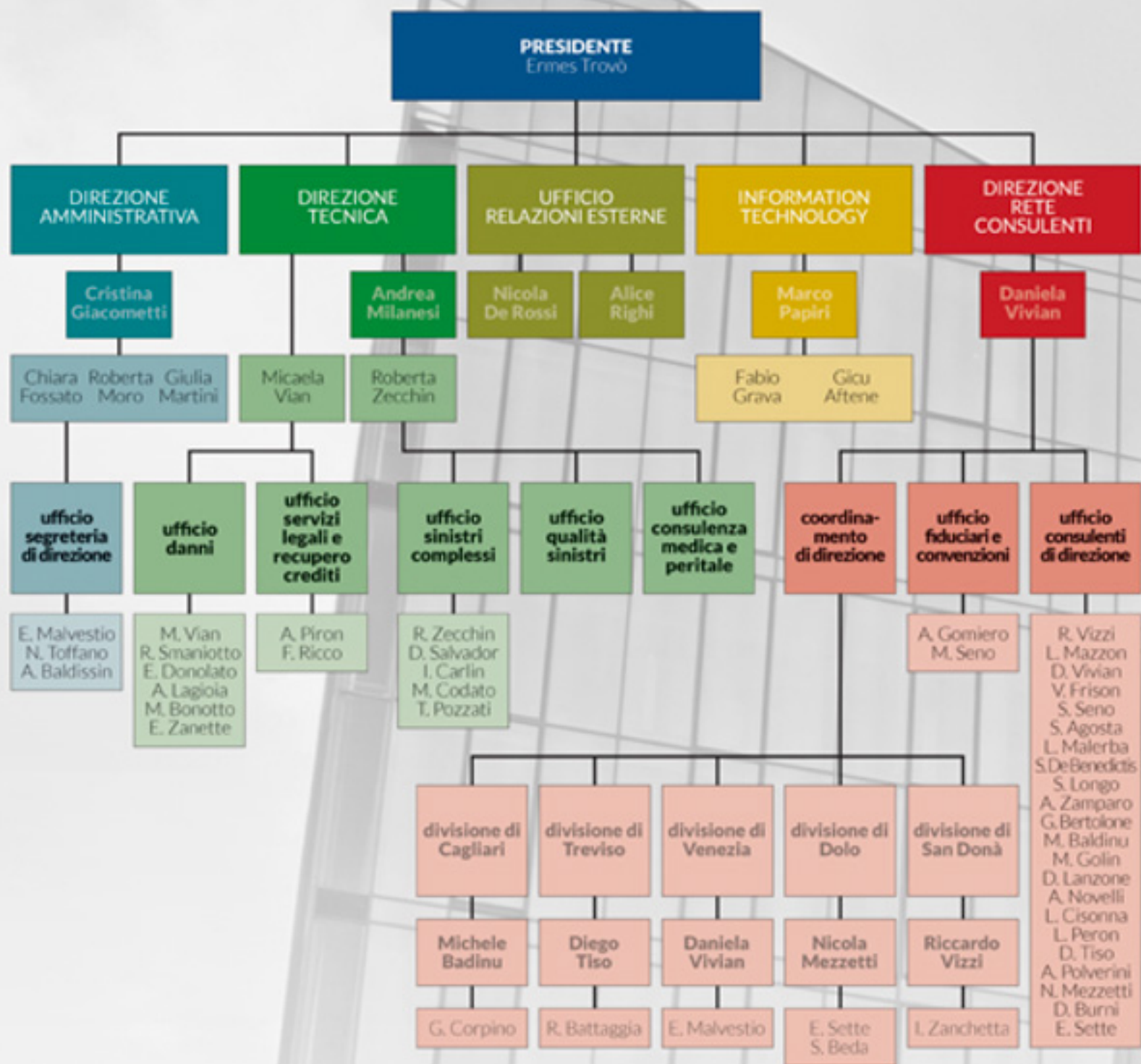
La condanna al massimo della pena, considerando il rito abbreviato, dell'assassino della giovane di Conegliano e del bimbo che portava in grembo, ha avuto ampio risalto sulla stampa e nei telegiornali: i familiari della vittima si sono rivolti a Studio3A per ottenere giustizia.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Daniele Martina Andrea Stefano Lorena Luigi Tommaso Elisabetta Chiara Roberta Maximiliano Micaela Alessandro Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews

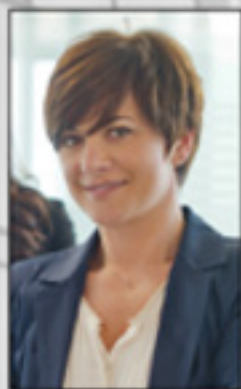


LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI

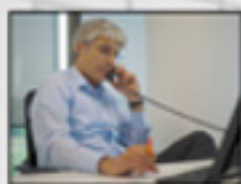
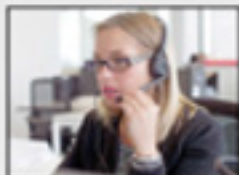
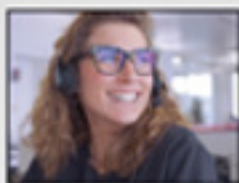


VALORE[®] SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.



Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali... oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato. Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Andrea Simona Linda Irie Diego Alessandra Massimo Veronica Francesco Elisa Eva Giulia Roberta Silvia Nadia Alessandra Elisa Irene Debora Marco Fabio Nicola Michele Marta Martina Giulia Angelo Luigi Domenico

